REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1972

che abroga il regolamento (CEE) n. 2641/72 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2641/72 della Commissione, del 15 dicembre 1972 [2], ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna,

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento ;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3] ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito, per alcuni casi, nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70 ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi costatati per le arance dolci importate nella Comunità e originarie della Spagna induce a costatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70 per le varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2522/72 che fissa i prezzi di riferimento per le arance dolci [4] ; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2641/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CEE) n. 2641/72 della Commissione, del 15 dicembre 1972, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originari della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a decorrere dal 27 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 281 del 16. 12. 1972, pag. 18.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 270 del 1°. 12. 1972, pag. 63.